

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA E ASL VITERBO OSPEDALE "SANTA ROSA" - IN QUALITA' DI STRUTTURA COLLEGATA - PER L'UTILIZZAZIONE DEL POTENZIALE CLINICO E DIDATTICO-SCIENTIFICO NELL'AMBITO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIOTERAPIA

PREMESSA

CONSIDERATO che l'Università Campus Bio-Medico di Roma, nel rispetto di quanto previsto dal D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 e dall'art. 6 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, può stipulare convenzioni con altre strutture pubbliche e private per esigenze assistenziali e di insegnamento nonché per la formazione degli operatori sanitari e degli specializzandi;

CONSIDERATA l'esigenza dell'Università Campus Bio-Medico di Roma di poter disporre di idonee strutture sanitarie nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento dell'attività istituzionale della Scuola di Specializzazione in Radioterapia;

VALUTATO altresì che ASL VITERBO - Ospedale "Santa Rosa" è struttura idonea all'attività formativa in riferimento agli standard e ai requisiti di cui all'allegato 1 del D.I. n.402/2017 e ss. mm. e ii.;

TRA

L'Università Campus Bio-Medico di Roma in prosieguo denominata "Università", con sede in Roma Via Álvaro del Portillo 21, in persona del Rettore pro-tempore Prof. Eugenio Guglielmelli, nato a [REDACTED] l'[REDACTED] in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università.

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo in prosieguo denominata "Soggetto Ospitante", con sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), Partita IVA 01455570562, nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Direttore Generale Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione DG n°26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Oggetto

Al fine di favorire la collaborazione tra l'Università e il Soggetto Ospitante, l'Università, anche in riferimento alla Legge 833/78 nonché alle vigenti disposizioni di legge riguardanti le Scuole di

Specializzazione, si avvale delle strutture (allegato A) e del potenziale clinico e didattico-scientifico del Soggetto Ospitante e delle strutture individuate nella Unità Operativa di Radioterapia dell’Ospedale di “Santa Rosa” (cod. NSIS: 7001) per il potenziamento della Scuola di Specializzazione in Radioterapia. A tale scopo il Soggetto Ospitante dichiara di possedere gli standard generali e specifici, di cui alle tabelle allegate (All. A e B), in conformità alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale, di cui al D.I. n. 402/2017.

Il Soggetto Ospitante, contestualmente dichiara di riservare in esclusiva le suddette strutture come condizione essenziale per far parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Radioterapia dell’Università ai sensi del D.I. n. 402/2017.

Art. 2 - Attività di formazione degli specializzandi

Il Soggetto Ospitante mette a disposizione gli spazi didattici, le attrezzature, gli strumenti tecnologici, gli arredi, i presidi diagnostici e terapeutici, le strutture assistenziali e i relativi laboratori, o ambulatori, connessi con la gestione della formazione dei medici specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Radioterapia.

Ai sensi di quanto disposto dal D.I. n. 68/2015 e dal D.I. n. 402/2017, per come modificati dal D.I. n. 138/2023, ogni struttura convenzionata appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di mettere a disposizione delle attività specificatamente svolte dagli specializzandi il 100% dell’attività annualmente svolta.

La formazione del medico ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 368/99 e dell’art. 16 del D.Lgs 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, implica la partecipazione guidata o diretta alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal docente responsabile della formazione.

La formazione comporta l’assunzione di responsabilità connesse alle attività svolte. Durante tale periodo il Soggetto Ospitante si impegna a consentire agli specializzandi l’effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guiderne l’attività. I tutor sono individuati dal Direttore dell’Unità Operativa di Radioterapia, responsabile, da ultimo, dell’attività di formazione svolta dagli specializzandi presso la stessa.

Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività didattiche

Il personale del Soggetto Ospitante potrà svolgere attività didattiche secondo le disposizioni normative vigenti con modalità definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

In particolare il personale docente e sanitario del Soggetto Ospitante potrà espletare a titolo gratuito, le funzioni di docente per lo svolgimento di attività di insegnamento integrativo, gruppi di lezioni su

argomenti specialistici particolari, forme varie di attività didattica quali seminari, esercitazioni, partecipazioni a lezioni integrate e altre forme di collaborazione didattiche ai sensi della normativa di settore vigente.

Art. 4 – Salute e sicurezza sul lavoro

Il Soggetto Ospitante individua il/i Preposto/i per la sicurezza comunicandolo all’Università prima dell’avvio delle attività e indicandone le generalità nel Progetto Formativo e mette a disposizione di tutti coloro che accedono presso i propri luoghi di lavoro, per la durata della permanenza presso gli stessi, i necessari Dispositivi di Protezione Individuale.

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro gravino sulla struttura convenzionata.

È onere del Soggetto Ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l’operato di questi soggetti.

L’informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l’ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l’eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d’uso e quant’altro utile per lo svolgimento dell’attività in sicurezza.

I medici in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.

Il Soggetto Ospitante provvede all’accertamento nei confronti di tutti i medici in formazione specialistica, al fine di valutarne l’idoneità alla mansione specifica e adempie agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n. 230/1995 per l’intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico.

Lo specializzando dovrà comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dalla U.O.C. di Radioterapia del Soggetto Ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Lo specializzando è tenuto altresì al rispetto del Regolamento sulla Sicurezza adottato con Deliberazione DG n.2152 del 31/10/2022 consultabile sul sito aziendale (www.asl.vt.it).

Ai soli fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l’Università è tenuta a formarli così come recita l’art.37 co.14 bis del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii. All’avvio del tirocinio, l’Università dovrà trasmettere all’ufficio del Soggetto Ospitante gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, si potrà avviare il percorso di formazione.

Art. 5 – Obblighi in materia di radioprotezione

La classificazione di radioprotezione dei medici in formazione radioesposti viene assicurata dall'Esperto di Radioprotezione dell'Università e il giudizio di idoneità che ne consegue viene rilasciato dal Medico Autorizzato dell'Università.

Il Soggetto Ospitante nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti, deve fornire ai medici in formazione che già non ne siano in possesso gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto di Radioprotezione del Soggetto Ospitante, sentito l'Esperto di Radioprotezione dell'Università, eccezion fatta per dispositivi di protezione individuale personalizzati (es.: occhiali anti-x graduati).

L'Università si impegna a garantire a tutti i medici in formazione radioesposti la formazione di base prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, nonché la formazione specifica in materia di radioprotezione di cui al D.Lgs. 101/2020. Il Soggetto Ospitante deve provvedere a informare il personale esterno sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui il medico svolgerà l'attività di formazione.

Qualora il medico in formazione sia classificato come “Espresso di Categoria A” il giudizio è riportato sul Libretto Personale di Radioprotezione, che dovrà essere presentato ogni qualvolta accede alle strutture del Soggetto Ospitante.

L'Esperto di Radioprotezione del Soggetto Ospitante provvede a compilare il Libretto Personale di Radioprotezione con periodicità almeno semestrale riportando le dosi assorbite dal medico in formazione.

L'Università si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs. 101/2020.

Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 101/2020.

Per consentire l'opportuno coordinamento per gli adempimenti di cui agli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 101/2020, l'Università e il Soggetto Ospitante devono assicurare adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati.

L'Università e il Soggetto Ospitante concordano di concerto il seguente Vincolo di Dose ai sensi dell'art. 112 punto 1 lettera c) e lettera l) come di seguito stabilito.

Vincolo di Dose per i radioesposti in Categoria A:

- Corpo Intero 9,00 mSv/semestre;
- Arto/Pelle 225,00 mSv/semestre;
- Cristallino 9,00 mSv/semestre.

Vincolo di Dose per i radioesposti in Categoria B:

- Corpo Intero 5,40 mSv/annuale;

- Arto/Pelle 135,00 mSv/annuale;
- Cristallino 13,50 mSv/annuale.

Qualora il giudizio di idoneità debba essere rinnovato durante il periodo di frequenza presso il Soggetto Ospitante sarà compito dell'Università provvedere al rinnovo del giudizio.

Art. 6 - Clausola di legalità e trasparenza

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'Università dichiara di aver adottato idonei modelli organizzativi conformemente a quanto previsto dal paragrafo precedente. Il Soggetto Ospitante dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottati dall'Università (consultabili sul sito dell'Ateneo: www.unicampus.it) per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dalla presente Convenzione.

Parimenti, per tutta la durata del rapporto, i medici in formazione specialistica, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto dei Regolamenti aziendali vigenti e, in particolare, del Codice di comportamento aziendale vigente, tutti consultabili sul sito aziendale (www.asl.vt.it).

Art. 7 –Riservatezza

Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi fatti, informazioni o documenti riconducibili all'organizzazione aziendale o all'attività dell'Università e del Soggetto Ospitante che gli siano da questi comunicati o di cui siano venuti a conoscenza in virtù della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli contrattualmente pattuiti.

Art. 8 – Trattamento dati personali

Ciascuna Parte, in qualità di Titolare autonomo, si impegna, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche ed integrazioni, e dal D.Lgs. 101/2018, nonché dal Regolamento 2016/679/UE, a trattare tutti i dati personali e le informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione che verranno scambiati tra le stesse, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni

del Garante per la protezione dei dati personali.

I dati saranno elaborati da entrambe le parti quali Titolari autonomi, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati come previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Le parti si danno reciproco atto della Titolarità autonoma del Soggetto Ospitante, ai sensi dell'art. 24 del GDPR, dei dati personali dello Specializzando i cui dati saranno trattati per lo svolgimento di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica necessarie per la collaborazione concordata. Il Soggetto Ospitante in qualità di Titolare autonomo dei dati trattati si impegna sin da ora a procedere con le opportune designazioni di *Persona autorizzata al trattamento dei dati personali* di cui all'art. 29 6 GDPR e dell'art. 2 – quaterdecies del D.Lgs. n. 101/2018 (“Codice della Privacy”) e a fornire allo specializzando, in qualità di Titolare del trattamento, le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR.

L’Università, per il tramite della Direzione della Scuola di Specializzazione designa il *Tutor universitario* ai fini della supervisione delle attività formative svolte dallo specializzando presso la sede stessa della Scuola. Il Tutor è nominato persona autorizzata al trattamento dei dati personali dall’Università in relazione alle attività contenute nel libretto-diario (svolgimento del programma di formazione individuale dello Specializzando, attestazione delle competenze acquisite, grado di autonomia raggiunto dello specializzando, certificazione delle attività, ecc.).

Art. 9 – Assicurazione

Per quanto previsto dall’art. 41 del D. lgs. 368/99, l’Azienda provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l’attività assistenziale (compreso l’infortunio in itinere), l’Azienda provvederà ed effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 – Durata

Il presente protocollo entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà durata di cinque anni, salvo recesso, esercitabile dalle parti in qualunque momento con preavviso scritto di almeno tre mesi.

Potrà essere rinnovato per uguale periodo su istanza formale di una delle parti da inviare sei mesi prima del termine del protocollo e con le procedure autorizzative previste per il presente accordo.
E' escluso rinnovo tacito.

Art. 11 - Spese

Il presente atto è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.), Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'atto è soggetto ad imposta di bollo e può essere registrato in caso di uso, ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente la registrazione. Le spese di bollo sono a carico dell'Università.

Art. 12 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, le parti si impegnano a un componimento bonario. In caso detto componimento non dovesse giungere a buon fine, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma li, _____

PER ASL VITERBO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Simona Di Giovanni

PER L'UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
IL RETTORE
Prof. Eugenio Guglielmelli

ALLEGATO A

Strutture ed attrezzature messe a disposizione da ASL Viterbo – Ospedale Santa Rosa per le esigenze della Scuola di Radioterapia dell'Università Campus Bio-Medico di Roma
Standard generali

Standard strutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura convenzionata
Aule	Aule per esercitazioni pratiche	Si
Laboratori	Laboratori assistenziali o ambulatoriali	Si
Servizi di supporto	Deposito attrezzi	Si
	Sale riunioni	Si
	Locale specializzandi	Si
Strutture di degenza (se necessarie in base alla specialità)	Ambiente di degenza	Si
	Posti letto	Si
Rispondenza normativa delle aule, dei laboratori e di tutti gli spazi delle strutture	Conformità alle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro	Si
	Conformità alle norme in materia di uso didattico	Si
	Assenza di barriere architettoniche per l'accesso e la frequenza delle attività	Si
Standard Infrastrutturali		
Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici	Computer 0,25 per studenti	Si
	Collegamento ad internet dei computer con possibilità di accesso alle banche dati	Si
	Attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specifica attività (singole tipologie delle specializzazioni)	Si
Capacità organizzativa		
Presenza di un assetto organizzativo definito	La struttura deve disporre di un documento che descriva il proprio assetto organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti	Si
Risorse professionali gestionali	Personale amministrativo sanitario commisurato all'attività sanitaria e formativa della struttura	No

Roma li, _____

PER L'UNIVERSITA' CAMPUS BIO-
 MEDICO
 DI ROMA
 IL RETTORE
 Prof. Eugenio Guglielmelli

PER
 ASL VITERBO
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Simona Di Giovanni

ASL VITERBO
 Polo Ospedaliero Presidio Belcolle
 U.O.C. RADIOTERAPIA
 DIRETTORE
 Dott.ssa Maria Elena Rosetto

**Standard specifici
Radioterapia**

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Struttura
A) FONDAMENTALI	■ Degenza e/o Day hospital	Si
	■ Almeno due unità di alta energia	Si
	■ Ambulatori	Si
	■ TC+/- simulazione tradizionale	Si
B) ANNESSI	■ Reparto di brachiterapia	No
	■ Sezione dosimetria con TPS	Si
C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA COLLEGATA	■ Radiologia e diagnostica per immagini con TC e RM	Si
	■ Anatomia patologica	Si
	■ Medicina nucleare	Si
	■ Medicina di laboratorio	Si
STANDARD ORGANIZZATIVI	Livelli minimi di accettabilità	
PERSONALE MEDICO	Medici Chirurghi	Si
PERSONALE SANITARIO	Personale Tecnico	Si
STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	
A) PAZIENTI TRATTATI L'ANNO	Fasci esterni	N°620 (Anno 2023)
	Brachiterapia	N°15 (Anno 2023)
B) RICOVERI ANNUI	Degenze	N°13261* (Anno 2023)
	Day Hospital	N°8121* (Anno 2023)

*Attività complessive aziendali

Roma li,

**PER L'UNIVERSITA' CAMPUS BIO-
MEDICO
DI ROMA
IL RETTORE**

Prof. Eugenio Guglielmelli

**PER
ASL VITERBO**

TL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Simona Di Giovanni

ASL VITERBO
Polo Ospedaliero Presidio Belcolle
U.O.C. RADIOTERAPIA

DIRETTORE
Dott.ssa Maria Elena Rosetto
Maria Elena Rosetto *Rosetto*